

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI E MANUTENZIONE DEL PARCO MACCHINE ESISTENTE PER LE AA.SS.LL. TO1, TO2 E TO4 E AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO E AO ORDINE MAURIZIANO CIG 65390399AE

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. – Piemonte S.p.A.**”)

E

L’Associazione Temporanea di Imprese costituita tra ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. (capogruppo) con sede in Lodi, Via San Fereolo 9/A, P. IVA 09588050154, in persona del Dott. Giovanni CAZZULANI, in qualità di legale rappresentante, il quale sottoscrive il presente contratto d’appalto nella sua qualità di mandatario munito di potere di rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituita con le seguenti imprese mandanti **ITALWARE S.r.l. (mandante)** con sede in Roma, Via della Maglianella 65/E, P.IVA n. 02102821002, **VAR GROUP S.p.A. (mandante)** con sede in Empoli (FI), Via Piovola 138, P.IVA n. 03301640482 e **SBI S.r.l. (mandante)** con sede in Garbagnate Milanese (MI), Viale Forlanini 38, P.IVA n. 04513160962 (nel seguito anche

“Appaltatore”)

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

- il Consiglio dell’A.N.AC., nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo finale contenente l’elenco dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del d.l. 66/14 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89, tra i quali compare, per la Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A.;

- l’ASL TO1, TO2, TO4, AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO e AO ORDINE MAURIZIANO richiedevano l’espletamento da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. quale Soggetto Aggregatore per la Regione Piemonte, di una procedura di gara per l’individuazione di un fornitore per il noleggio di personal computer e stampanti e manutenzione del parco macchine esistente;

- S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30/12/2015, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in noleggio di personal computer e stampanti e manutenzione del parco macchine esistente, mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per le AA.SS.LL. TO1, TO2 e TO4 e AOU Città Della Salute e Della Scienza Di Torino e AO Ordine Mauriziano;

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2016, S.C.R.- Piemonte S.p.A ha aggiudicato definitivamente l’appalto al RTI

ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. (capogruppo) - ITALWARE S.r.l. -

SBI S.r.l. - VAR GROUP S.p.A. e, nelle more della stipulazione della presente Convenzione, ha disposto, per ragioni di urgenza, l'immediata esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto di gara, esclusivamente a favore dell'ASL TO1, a decorrere dalla data del 04/05/2016;

- L'Appaltatore ha costituito regolare cauzione definitiva dell'importo pari ad Euro 894.435,65 con polizza fidejussoria n. 1701.1000162931, rilasciata da ITAS MUTUA ed ha presentato, per ogni componente il raggruppamento, la polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne le Committenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Committenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto;

- L'Appaltatore riconosce che la presente Convenzione ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito

elencati (complessivamente gli “Allegati”), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono gli Allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva presentata dall’Appaltatore contenente Dichiarazione di accettazione del Bando di Gara, del Capitolato e relativi allegati e dello Schema di convenzione;
- Offerta Economica;
- D.U.V.R.I. preliminare;
- Cauzione definitiva;
- Polizza Assicurativa;
- Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A;
- Ordinativi di fornitura.

Art. 2 – OGGETTO

La Convenzione ha per oggetto la fornitura in noleggio di personal computer e stampanti, la fornitura del materiale di consumo per tutte le stampanti aziendali, la manutenzione delle rimanenti postazioni di proprietà e i servizi accessori, secondo le modalità di seguito riportate, occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali TO1, TO2 e TO4 e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (di seguito CDSS) e all’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano.

La manutenzione delle rimanenti postazioni di proprietà delle Aziende dovrà avere decorrenza immediata per la TO1 e la CDSS mentre, per le AA.SS.LL TO2 e TO4, la decorrenza avrà inizio il 01.12.2016 e per l’AO Mauriziano la decorrenza avrà inizio il 01.05.2017.

L’Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto della presente

Convenzione nel rispetto delle modalità, dei requisiti tecnici, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Art. 3 – DURATA

La durata della Convenzione è di 60 mesi decorrenti dalla stipulazione. E' escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione.

Ciascuna fornitura avrà durata di 60 mesi e le attivazioni verranno effettuate a scaglioni e saranno pianificate nel corso della vigenza contrattuale, di norma, di semestre in semestre.

Pertanto la decorrenza dei singoli contratti sarà fissata convenzionalmente al primo giorno del semestre per le postazioni installate nel semestre

precedente.

E' possibile prorogare la Conevenzione per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni pattuite:

- fino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione, qualora nell'arco della durata dello stesso l'ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all'importo di aggiudicazione;
- nella misura strettamente necessaria, qualora nel termine ordinario di scadenza del convenzione non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale, determinato sulla base dell'Offerta economica allegata e relativo all'affidamento della fornitura in noleggio di personal computer e stampanti e manutenzione del parco macchine esistente è pari all'importo totale offerto pari ad € 17.888.693,00 IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a Euro 0.

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi".

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della presente convenzione, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza della medesima convenzione, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità stabilite nell'art. 115 del Decreto medesimo.

In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica di cui al precedente comma, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'amministrazione contraente procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con cadenza mensile.

Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento alla presente Convenzione e il Codice Identificativo Gara (CIG).

L'amministrazione contraente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Il pagamento della fattura sarà effettuato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002; in particolare, il termine di pagamento della fattura dovrà avvenire entro il termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di riferimento Sede di Lodi IBAN IT 07 W 05034 20301 000000701690;

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso

sono:

- Giovanni CAZZULANI C.F. CZZGNN60C26E648P;

- Domenico ZUCCHETTI C.F. ZCCDNC38B05D021L;

- Alessandro ZUCCHETTI C.F. ZCCLSN74T13B201L;

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell'amministrazione contraente.

Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche alla presente Convenzione, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto applicabili.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il personale messo a disposizione dal Fornitore del servizio dovrà possedere i requisiti minimi di professionalità ed esperienza, in funzione del livello di mansione svolta.

Il personale impiegato per l'erogazione del servizio dovrà rimanere di regola invariato per tutta la durata della convenzione, salvo specifica richiesta di sostituzione, per motivate ragioni espresse per iscritto dall'amministrazione contraente.

In caso di sostituzione definitiva di una risorsa il Fornitore dovrà garantire un congruo periodo di affiancamento, con costi a proprio carico.

Il personale impiegato per l'erogazione del servizio dovrà risultare di

gradimento dell'amministrazione contraente, sia in relazione alla capacità professionale sia riferita alla capacità di integrazione ambientale; pertanto, nel corso della durata della convenzione, il Fornitore provvederà a sostituire gli operatori che non abbiano più il gradimento dell'Amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta motivata di sostituzione.

Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione della convenzione, potrà sostituire di propria iniziativa i propri operatori soltanto in caso di motivate esigenze, mediante comunicazione scritta da effettuarsi con almeno 30 giorni lavorativi di preavviso, fermo restando che le risorse sostitutive dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti minimi posseduti dagli operatori originariamente forniti.

Il Fornitore dovrà altresì:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, e garantire la presenza degli operatori destinati all'esecuzione del servizio;
- munire il proprio personale che si presenterà sul luogo di lavoro di cartellino di riconoscimento;
- attenersi alle norme che saranno emanate dal D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione della Convenzione) in fase di esecuzione dei servizi nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del servizio a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti;
- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man

mano impartite e con facoltà, da parte del D.E.C., di chiedere l'allontanamento di quegli operatori incaricati che non fossero graditi dall'amministrazione contraente;

- utilizzare, per le attività oggetto dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche, contenute nello specifico capitolo del piano di lavoro esecutivo dei servizi, ed è inoltre tenuto all'osservanza delle norme aziendali imposte dall'amministrazione contraente nonché dalle disposizioni che, al riguardo, potranno essere impartite dal D.E.C.;

- eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto con precisione, cura e diligenza;

- fornire il documento di analisi dei rischi per le attività svolte dal proprio personale;

- fornire al proprio personale il supporto tecnico, gli aggiornamenti e la formazione necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del capitolato;

- rispettare tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore la cui inottemperanza accertata dalle Aziende o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro comporterà la sospensione dei pagamenti fino a quando non sarà accertato l'assolvimento degli obblighi.

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali

precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissis di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'amministrazione contraente) od imputabili all'amministrazione contraente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente convenzione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

SCR può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo della Convenzione d'appalto, SCR si riserva, ai sensi del secondo comma dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la facoltà di risolvere la convenzione stessa per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Impresa aggiudicataria dovrà reintegrare il relativo importo entro il termine di 10 giorni.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di SCR ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di SCR di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui SCR dovesse procedere all'applicazione di una delle

penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione della presente convenzione e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 10 - DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto della presente convenzione usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in convenzione non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11.1 - NEI CONFRONTI DI SCR E DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso SCR e le amministrazioni contraenti del buon andamento del servizio oggetto della presente convenzione, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione contraente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro

dell'amministrazione contraente stessa al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'amministrazione contraente medesima.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose dell'amministrazione contraente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dall'amministrazione contraente stessa.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse

derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della presente convenzione, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il SCR, fatta salva l'eventuale risoluzione della presente convenzione, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni

stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati l'amministrazione contraente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione invita per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successive 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 12 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara, con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione alla presente convenzione, ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, nei limiti del 30% dell'importo complessivo, le seguenti parti: attività di

manutenzione e di assistenza on site.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'art. 170 del D.P.R. n 207/2010 e s.m.i..

Art. 13 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Il sig. Daniele BIANCHI, è stato indicato dall'Appaltatore quale Referente della presente convenzione ovvero quale figura di collegamento con i Referenti Tecnici e Amministrativi dell'amministrazione contraente.

Il Referente dovrà assicurare la continua reperibilità, negli orari di copertura dei servizi e in caso di temporaneo impedimento dovrà essere immediatamente sostituito da altro soggetto di cui dovranno essere comunicati a ciascuna Azienda i dati identificativi.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

E' in facoltà dell'amministrazione contraente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Art. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Art. 15 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della presente convenzione,

le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r o telefax o pec al Direttore dell'esecuzione del contratto sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata a mezzo fax e/o via posta elettronica certificata, non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione della convenzione recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al medesimo Direttore dell'esecuzione della convenzione entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 16 - COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.

SCR comunicherà all' A.N.A.C. tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione della presente convenzione riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi dell'amministrazione contraente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.

In particolare, l'Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori

autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al

trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

**Art. 19 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI GESTIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E CODICE
ETICO DI COMPORTAMENTO**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a

conoscenza del contenuto del “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” nonché del Codice Etico di comportamento, come adottati da SCR.

A tale riferimento, il “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” e il Codice Etico di comportamento sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet <http://www.scr.piemonte.it/cms/governance.html>.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla convenzione nel rispetto delle previsioni del “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” e del Codice Etico di comportamento, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e, nei casi più gravi, potrà legittimare SCR a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati.

Art. 20 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva al Committente e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione della presente convenzione e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione

espressa della convenzione stessa, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dall'allegato B al decreto indicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione della convenzione, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione alla presente convenzione, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi dell'art. 31 e seg. D.Lgs. 196/03, mediante l'adozione di ogni misura idonea a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure, minime e idonee, devono essere individuate e implementate sulla base della specifica natura e tipologia dei dati personali di titolarità dell'amministrazione contraente del Committente e oggetto di trattamento da parte dell'Appaltatore presso qualsivoglia luogo in cui tale trattamento verrà svolto.

L'Appaltatore deve prestare particolare cura nelle operazioni riguardanti i dati personali sensibili che si rendesse necessario trattare al fine di dare esecuzione alla presente convenzione.

L'Appaltatore si impegna a individuare e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza con funzione di interfaccia verso l'amministrazione contraente per tutti gli aspetti riguardanti la protezione dei dati personali.

E' cura del Referente di cui sopra:

- la cura dei rapporti con l'amministrazione contraente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica;
- il dovere di immediata segnalazione all'amministrazione contraente del verificarsi di eventuali incidenti di sicurezza.

In ogni caso, l'amministrazione contraente si riserva la possibilità di

effettuare specifici audit, comprensivi degli eventuali sopralluoghi, aventi ad

oggetto lo stato dell'arte delle misure di sicurezza implementate

dall'Appaltatore a protezione dei dati trattati su incarico del Committente.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire il rispetto degli obblighi di

riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria

organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo

per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la

prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve, anche in tale eventualità,

assicurare al Committente che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e

protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di

riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù

della presente convenzione, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli

dell'adempimento degli obblighi contrattuali, sia commerciali sia non

commerciali, propri o di Terzi;

- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a

Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché

a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a

qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di

ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con

riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie

obbligazioni contrattuali;

• tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato la convenzione.

Art. 22 - LICENZE SOFTWARE

In relazione al sistema operativo Microsoft Windows ultima versione – di cui è previsto sia dotata ogni apparecchiatura oggetto della fornitura in noleggio – e ad eventuale altro software di base necessario a consentire la piena funzionalità della fornitura oggetto della presente convenzione, l'Appaltatore deve farsi carico di tutte le procedure e degli eventuali relativi costi necessari a garantirne l'uso al Committente nella misura necessaria e sufficiente a garantire il pieno utilizzo delle apparecchiature secondo le funzionalità proprie, come descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La piena titolarità delle licenze con cui detti software sono rilasciati, al fine di garantirne il funzionamento, sarà in capo all'Appaltatore, senza la

previsione di alcun onere aggiuntivo a carico del Committente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi licenzianti in relazione alla titolarità delle licenze stesse, ovvero in relazione all'uso improprio dei relativi software, dovuto alla mancanza, nelle licenze, di tutte o alcune delle caratteristiche sopra citate.

Art. 23 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., SCR ha facoltà di risolvere la presente convenzione, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto della convenzione rispetto alle caratteristiche richieste, SCR ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, la convenzione è risolto di diritto.

In ogni caso, l'amministrazione contraente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dall'amministrazione contraente.

Art. 24 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione medesima, SCR, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., SCR facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 25 - RECESSO DEL COMMITTENTE DALLA CONVENZIONE

SCR potrà recedere dalla presente convenzione, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni.

In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il

diritto da parte di SCR al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 27 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La notifica a SCR dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente convenzione è risolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 Codice penale);
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara;
- e) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
- f) per un diverso assetto organizzativo del Committente che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto;

g) non superamento del periodo di prova;

h) qualora non vengano rispettati da parte dell'aggiudicatario, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;

i) cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzati;

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Nei suddetti il Committente sarà tenuto a corrispondere soltanto il corrispettivo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Nel caso previsto nelle precedente lettera a), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che ciascuna ASL è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra Impresa.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando ciascuna Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria.

Art. 29 – CONTROVERSIE

Le controversie insorte tra SCR e l'Appaltatore sono risolte, di norma, in via amministrativa.

Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere

tentata la via giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono, come unico foro competente, quello di Torino.

Art. 30 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione, compresi gli oneri di cui all'art. 320 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 31 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nella presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Il Fornitore

ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. (capogruppo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il sottoscritto dott. Giovanni CAZZULANI, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2,3,4,6,9,10,11,12,13,17,18,19,21,26,27,28,29,30 e 31.

Il Fornitore

ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. (capogruppo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.